

## IL TRIBUNALE DI ROVIGO

riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:

Dott.ssa Adalgisa Fraccon,

Presidente

Dr.ssa Alessandra Paulatti,

Giudice

Dott. Mauro Martinelli,

Giudice relatore ed

estensore

nella causa rubricata sub n. 8/2013 R.G. Conc. Prev., ha pronunciato il seguente

### DECRETO

letta la domanda di concordato preventivo presentata dalla “I. di Ma. Anselmo & C. s.r.l.”, C.F. e P.IVA omissis, con proposta depositata in data 10 ottobre 2013 (già ammessa, ai sensi dell’art. 161, VI comma l.f. con decreto del 26 marzo 2013 il cui termine per il deposito della proposta era stato prorogato con decreto del 27 giugno 2013);

vista la relazione depositata il dal professionista attestatore;

ricordato che il giudizio di ammissibilità della procedura, così come recentemente novellata, comporta, secondo quanto statuito dalla prevalente giurisprudenza:

- la verifica della sussistenza del presupposto soggettivo, vale a dire della qualità di imprenditore commerciale in capo al ricorrente;
- il riscontro della sussistenza del presupposto oggettivo, cioè dello stato di crisi dell’imprenditore;
- il controllo sulla regolarità e completezza della domanda e della documentazione depositata;
- l’esame della relazione del professionista asseveratore e del giudizio dal medesimo espresso, che deve articolarsi in diverse fasi (ispettivo-ricognitiva, valutativa della regolarità, esplicativa del giudizio espresso) così da consentire la ricostruzione dei controlli effettuati,
- la verifica del fatto che il professionista abbia dato atto della documentazione esaminata, dei controlli compiuti e dell’*iter* logico posto a base delle proprie valutazioni,
- il conseguente controllo in merito alla veridicità dei dati contabili ed alla fattibilità del piano,
- la verifica della sussistenza dei presupposti per un pagamento non integrale dei creditori privilegiati incapienti;

considerato che quanto alla legittimazione alla presentazione della domanda, sussistenza del requisito oggettivo e soggettivo per la ammissione alla procedura concordataria si è già dato conto nel decreto del 26 marzo 2013, ivi richiamato integralmente *per relationem*;

dato atto che si tratta di concordato preventivo misto, con cessione dei beni ai creditori e affitto di azienda - già autorizzato, ai sensi dell'art. 161, VII comma l.f. - finalizzato alla cessione della stessa;

rilevato che è prevista una suddivisione dei creditori in cinque classi;

considerato che, stante la inclusione di creditori ipotecari in alcune classi omogenee, ai quali è stato riconosciuto in parte un credito chirografario, è stata chiesta una integrazione da parte del Tribunale volta ad esplicitare le ragioni di tali scelte, onde verificare il rispetto del dettato dell'art. 160, II comma l.f. a mente del quale *“la proposta può prevedere che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, non vengano soddisfatti integralmente, purché il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione indicato nella relazione giurata di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lettera d). Il trattamento stabilito per ciascuna classe non può avere l'effetto di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione”*;

appurato che in data 8 novembre 2013 è stata depositata l'integrazione richiesta, corredata di supplemento della relazione di cui all'art. 161, III comma l.f. da parte del professionista attestatore designato;

rilevato che il professionista attestatore ha dato conto delle tipologia delle indagini effettuate e delle modalità di verifica della contabilità, altresì affermando come l'attuazione del piano concordatario non determinerebbe alcun trattamento deteriore per i creditori ipotecari rispetto ad una esecuzione concorsuale ordinaria o fallimentare;

osservato come la suddivisione in classi sia così stata effettuata: nella prima classe sono stati individuati i creditori chirografari-fornitori; nella II i creditori chirografari-istituti di credito; nella terza la “Falca s.r.l.”, società controllata; nella quarta e nella quinta gli Istituti di credito rispettivamente i cui titoli giudiziali (decreti ingiuntivi) sono stati o meno sospesi esecutivamente;

rilevato come la proposta abbia dato atto della pendenza di numerose controversie nei confronti degli Istituti di credito - tese alla rideterminazione degli importi effettivamente dovuti, in base alla asserita illegittima applicazione di interessi e spese non dovuti - sicché, sulla scorta degli accertamenti tecnici già operati (taluni dall'ausiliario del Giudice, altri dal consulente tecnico di parte, non essendo ancora stato conferito o esaurito il relativo incarico) la

proposta riconosce come integralmente da corrispondersi l'importo ritenuto come dovuto (sulla base di tali accertamenti tecnici) e declassa a credito chirografario (oltre che meramente potenziale) l'importo ritenuto non dovuto;

valutata negativamente la proposta concordataria effettuata non risultando ragionevole la suddivisione operata e non rispettato il dettato dell'art. 160 l.f.;

considerato, infatti, che la comparazione deve essere effettuata rispetto alle ordinarie procedure esecutive nell'ambito delle quali i creditori ipotecari (quanto meno quelli muniti di titolo esecutivo) riceverebbero dagli immobili una somma superiore a quella riconosciuta nel concordato (per esempio la Banca Padana Orientale, inserita nella classe V – ovvero con titolo esecutivo non sospeso – riceverebbe con la proposta concordataria € 1.036.231,52 ed il 2% di € 103.069,52, mentre in esecuzione, quale ipotecaria di II grado, considerando corretti i calcoli di cui alla tabella a p. 3 della integrazione del dott. Sani, riceverebbe l'intero importo di € 1.151.368,35, poiché sottraendo alla somma netta – detratte le spese – corrispondente al compendio immobiliare, individuata in € 3.140.425,80, quanto dovuto al creditore di primo grado CARIPARO - € 1.783.574,20 - residuerebbe l'intero credito vantato dal predetto istituto di credito);

rilevato, dunque, che la proposta avrebbe dovuto considerare come ipotecari pagati al 100% tutti quelli con ipoteca anteriore sino all'esaurimento dell'attivo, postergandoli in chirografo per la parte eccedente e per quelli non rientranti;

ritenuto che quanto proposto possa essere attuato soltanto con una transazione operata con i singoli istituti di credito ovvero all'esito dei rispetti contenziosi giudiziali

P. Q. M.

RESPINGE la proposta concordataria formulata

Rovigo, 27 novembre 2013

Il Presidente